



COMUNE DI
FIRENZE

Q1
CENTRO STORICO

/

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE N. 1 CENTRO STORICO

*(Approvato con Delibera n. 10020 del 19 Settembre 2012 e sue successive
modificazioni approvate con Delibere n. 10014 del 20 Marzo 2013, 10019 del 9
Luglio 2014, 10036 e 10037 del 13 Settembre 2016, con Delibere 10001,
10002, 10003, 10004, 10005, 10006, 10007 e 10008 del 19 Gennaio 2017, n.
10012 del 30 Marzo 2017)*

SOMMARIO

Premessa

TITOLO I

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

TITOLO II - FUNZIONI DEL CONSIGLIO. ARTICOLAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO CONSIGLIERI DI QUARTIERE

Art. 2 - Funzioni del Consiglio di Quartiere

Art. 3 - Funzioni d'iniziativa, di vigilanza e consultive

Art. 4 - Convocazione del Consiglio

Art. 5 - Modalità di convocazione

Art. 6 - Articolazione dei lavori del Consiglio.

Art. 6. a - Mozioni e Ordini del giorno

Art. 6. b - Interpellanze

Art. 6.c - Interrogazioni

Art. 6.d - Mozioni, Ordini del giorno, Interpellanze e Interrogazioni al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta

Art. 6.e - Mozioni, ordini del giorno, interpellanze ed interrogazioni urgenti.

Art. 6.f - Mozioni d'ordine

Art. 6.g - Emendamenti

Art. 6.h - Questione pregiudiziale e sospensiva

Art. 6.i - Fatto personale

Art. 7 - Ordine del giorno del Consiglio di Quartiere

Art. 8 - Interventi dei Consiglieri

Art. 9 - Tempi di svolgimento del Consiglio

Art. 10 - Numero legale

Art. 11 - Discussione e votazione

Art. 12 - Approvazione delle proposte

Art. 13 - Verbali

Art. 14 - Consigli "aperti" o in "altra sede"

Art. 15 - Consiglieri di Quartiere

TITOLO III - ORGANI E LORO FUNZIONAMENTO

CAPO I- Il Presidente del Consiglio di Quartiere

Art. 16 - Competenze

CAPO II - Collegio di Presidenza

Art. 17 – Composizione

Art.18 – Competenze e funzioni

CAPO III - Gruppi consiliari

Art. 19 - Composizione

Art. 20 - Conferenza dei Capigruppo: convocazione e compiti

CAPO I - Commissioni Permanenti

Art. 21 - Attribuzioni delle Commissioni permanenti

Art. 22 - Definizione delle Commissioni Permanenti

Art. 23 - Composizione delle Commissioni Permanenti

Art. 24 - Elezione dei componenti delle Commissioni permanenti

Art. 25 - Articolazione dei lavori delle Commissioni permanenti

CAPO V- Le Commissioni Speciali

Art. 26 - Commissioni Speciali

Art. 27 - Durata e Proroga

Art. 28 - Componenti e modalità operative

TITOLO IV- CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL CENTRO CIVICO E DEGLI ALTRI LOCALI AFFIDATI AL QUARTIERE

Art. 29 - Centro Civico ed altri locali

Art. 30 - Finalità della concessione

Art. 31 - Soggetti legittimati

Art. 32 - Ulteriori soggetti legittimati

Art. 33 - Concessione dei locali

Art. 34 - Concessione onerosa dei locali

Art. 35 - Rimborsi per spese generali

Premessa

Visto l'art. 50 dello Statuto "Servizi di base e funzioni delegate" che prevede la competenza dei Quartieri nella gestione dei servizi attribuiti e nell'esercizio di funzioni delegate, con Deliberazione del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 30 del Regolamento dei Consigli di Quartiere "Criteri direttivi ed indirizzi programmatici" concernenti rispettivamente l'esercizio delle funzioni delegate e la gestione dei servizi di base di cui al sopraindicato art. 50 dello Statuto;

Visto inoltre l'art. 31 del citato Regolamento dei Consigli di Quartiere "Regolamento interno".

Vista la Deliberazione n° 12 del 06/02/2017 con il quale il Consiglio Comunale ha approvato i "Nuovi criteri direttivi per le funzioni delegate ed indirizzi programmatici per i servizi di base ai Consigli di Quartiere per il programma di mandato 2014 – 2019;

TITOLO I

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

In attuazione e nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto del Comune di Firenze e dal Regolamento dei Consigli di Quartiere del Comune di Firenze, il presente regolamento disciplina:

- a. lo svolgimento delle sedute del Consiglio di Quartiere 1 Centro Storico;
- b. la nomina, la composizione, il funzionamento e le materie di competenza delle Commissioni permanenti e delle Commissioni speciali che eventualmente questo Consiglio di Quartiere potrà istituire;
- c. la composizione ed il funzionamento del Collegio di Presidenza;
- d. la composizione e l'articolazione dei Gruppi Consiliari;
- e. la composizione ed i compiti della Conferenza dei Capigruppo;
- f. le modalità di uso del Centro Civico nonché degli altri locali presenti sul proprio territorio e nella disponibilità del Consiglio di Quartiere.

TITOLO II

Funzioni del Consiglio

Articolazione dei lavori del Consiglio

Consiglieri di Quartiere

Art. 2 - Funzioni del Consiglio di Quartiere

Il Consiglio di Quartiere esercita le seguenti funzioni istituzionali:

- a. convalida gli eletti;

- b. provvede alle elezioni e alle eventuali nomine e designazione di propria competenza;
- c. delibera il regolamento interno per il proprio funzionamento;
- d. definisce, nel rispetto dei criteri direttivi ed indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale, i criteri e gli indirizzi per la gestione dei servizi sul territorio;
- e. partecipa alla programmazione comunale per quanto attiene l'ambito del Quartiere;
- f. detta gli indirizzi per l'utilizzo delle risorse economiche, assegnate al Quartiere dalle varie Direzioni che hanno responsabilità di procedure e di budget;
- g. pianifica e propone obiettivi e priorità per i programmi annuali e, ove occorra, pluriennali per l'attuazione degli interventi necessari per la conservazione degli immobili comunali, per la manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale nonché per la manutenzione dell'arredo urbano;
- h. formula proposte di provvedimenti al Consiglio Comunale ed alla Giunta;
- i. presenta mozioni, ordini del giorno, interrogazioni ed interpellanze;
- j. esprime pareri su questioni di interesse circoscrizionale richiesti nei casi e con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento dei Consigli di Quartiere.

Art. 3 - Funzioni di iniziativa, di vigilanza e consultive

Il Consiglio di Quartiere esercita funzioni di iniziativa e vigilanza: può presentare mozioni, interpellanze, interrogazioni e proposte di deliberazione in ordine ai servizi comunali di interesse del Quartiere.

Le mozioni, gli ordini del giorno, le interpellanze, le interrogazioni e le proposte di deliberazione debbono avere un oggetto chiaramente circoscritto a pena di inammissibilità.

Il Consiglio di Quartiere esercita altresì funzioni consultive e, più precisamente, esprime pareri obbligatori sui piani urbanistici generali, i piani attuativi, i piani di settore e le varianti che interessano il territorio del Quartiere, sugli schemi di bilancio annuale e pluriennale e sulla proposta di conto consuntivo, sulle proposte di regolamenti e deliberazioni che attengono le competenze del Consiglio di Quartiere.

Art. 4 - Convocazione del Consiglio

Il Consiglio è convocato dal Presidente, in seduta ordinaria, secondo le modalità previste dall'art. 13 del Regolamento dei Consigli di Quartiere del Comune di Firenze, in accordo con la Conferenza dei Capigruppo.

Il Consiglio è convocato dal Presidente, in seduta urgente, per l'esame di:

- a. pareri richiesti dal Consiglio Comunale, dalla Giunta e dal Sindaco;
- b. ordini del giorno;
- c. mozioni.

Art. 5 - Modalità di convocazione

Le convocazioni sono effettuate per via informatica o telematica preferibilmente tramite posta elettronica

Art. 6 - Articolazione dei lavori del Consiglio

I lavori del Consiglio si articolano nell'esame e nel dibattito dei seguenti elementi:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Segnalazioni e Comunicazioni dei Consiglieri;
- 3) Richiesta di inserimento all' o.d.g. di mozioni e/o ordini del giorno;
- 4) Deliberazioni su proposta delle Commissioni, del Presidente, di uno o più Consiglieri;
- 5) Mozioni e Ordini del giorno su proposta di uno o più Consiglieri;
- 6) Interpellanze su proposta di uno o più Consiglieri;
- 7) Interrogazioni rivolte da uno o più Consiglieri al Presidente del Consiglio di Quartiere, oppure al Presidente di una Commissione ed eventuali risposte in aula degli interrogati alle interrogazioni proposte;
- 8) Interrogazioni proposte da uno o più Consiglieri agli organi dell'Amministrazione Comunale;
- 9) Mozioni e Ordini del giorno urgenti su proposta di uno o più Consiglieri;
- 10) Interpellanze ed interrogazioni urgenti;
- 11) Mozioni d'ordine, emendamenti, questioni pregiudiziali e sospensive, fatto personale.

Art 6.a - Mozioni e Ordini del giorno

Il Consigliere di Quartiere ha la facoltà di promuovere l'azione del Consiglio attraverso la presentazione di mozioni ed ordini del giorno.

Tale facoltà può essere esercitata dal Consigliere autonomamente od insieme ad altri Consiglieri. La mozione consiste in un documento proposto al Consiglio di Quartiere nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dallo Statuto Comunale e dal Regolamento Generale dei Consigli di Quartiere ed è riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo e alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio di Quartiere, del Presidente e del Collegio di Presidenza nell'ambito delle attività del Quartiere.

La mozione è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Quartiere nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

Con l'ordine del giorno uno o più Consiglieri propongono al Consiglio di esprimersi su un atto o argomento iscritto all'ordine del giorno dei lavori dello stesso, con l'eccezione di interrogazioni ed interpellanze.

L'ordine del giorno è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Quartiere nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

Art 6.b – Interpellanze

Il Consigliere di Quartiere ha la facoltà di rivolgere al Presidente del Quartiere interpellanze. Tale facoltà può essere esercitata dal Consigliere autonomamente od insieme ad altri Consiglieri.

L'interpellanza consiste nella domanda rivolta per iscritto al Presidente del Consiglio di Quartiere per conoscere i motivi e gli intendimenti della sua condotta in relazione a determinate questioni.

Art. 6.c – Interrogazioni

Il Consigliere di Quartiere ha la facoltà di rivolgere, con nota scritta, interrogazioni al Presidente del Quartiere e/o ai Presidenti delle Commissioni. Il consigliere ha diritto e facoltà di richiedere una risposta scritta e/o orale. Tale facoltà può essere esercitata dal Consigliere autonomamente od insieme ad altri Consiglieri.

L'interrogazione consiste nella domanda rivolta per iscritto al Presidente del Consiglio di Quartiere per conoscere se un determinato fatto sia vero, se qualche notizia in merito sia giunta all'Amministrazione e quali provvedimenti si intenda adottare.

Art. 6.d - Mozioni, Ordini del giorno, Interpellanze e Interrogazioni al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta

Il Consiglio di Quartiere, su iniziativa di un singolo Consigliere o di più Consiglieri di Quartiere, può presentare al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta mozioni, ordini del giorno, interpellanze ed interrogazioni.

Le mozioni, gli ordini del giorno, le interpellanze e le interrogazioni presentate al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta sono sottoposte alla approvazione del Consiglio di Quartiere nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

Art. 6.e – Mozioni, ordini del giorno, interpellanze ed interrogazioni urgenti

Il Consigliere di Quartiere può presentare con carattere di urgenza mozioni, ordini del giorno, interpellanze ed interrogazioni che si riferiscono a casi straordinari o ad argomenti urgenti non conosciuti al momento della stesura dell'ordine del giorno del Consiglio di Quartiere.

Tale facoltà può essere esercitata dal Consigliere autonomamente od insieme ad altri Consiglieri.

Le mozioni, gli ordini del giorno, le interpellanze e le interrogazioni se riconosciuti urgenti con il consenso unanime dei Capi Gruppo presenti alla seduta oppure, in mancanza del consenso unanime dei capigruppo, con l'approvazione della maggioranza dei Consiglieri presenti, vengono inseriti al punto immediatamente successivo a quello in discussione all'ordine del giorno.

Le mozioni, gli ordini del giorno, le interpellanze e le interrogazioni sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Quartiere nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

Art. 6.f - Mozioni d'ordine

Sono mozioni d'ordine esclusivamente i richiami all'applicazione della legge, dello Statuto, del Regolamento dei Consigli di Quartiere e del presente Regolamento, al rispetto dell'ordine del giorno della seduta oppure per richiedere la priorità di una discussione o votazione. Le mozioni d'ordine hanno precedenza sul prosieguo dell'esame di un argomento e ne fanno sospendere la discussione.

La mozione d'ordine consiste:

- a. nel richiamo volto ad ottenere che, nella trattazione di un argomento, siano osservati la legge, lo Statuto, il Regolamento dei Consigli di Quartiere ed il presente Regolamento;
- b. nella proposta relativa all'organizzazione dei lavori.

La mozione d'ordine può essere presentata, da parte d'ogni componente il Consiglio, in qualsiasi momento della seduta, intervenendo per un tempo non superiore a cinque minuti. Una mozione sulla quale il Presidente o il Consiglio si siano già pronunciati, non può essere ripresentata nel corso della discussione dello stesso argomento.

Sulle mozioni d'ordine di cui alla lettera a) del precedente comma 2, il Presidente, sentito il Segretario, decide senza discussione.

Sulle mozioni d'ordine di cui alla lettera b) del precedente comma 2, il Presidente dispone sentiti i Capigruppo consiliari presenti. La decisione può anche consistere nel richiedere il voto del Consiglio, dando la parola al proponente e a un oratore contro, per non più di cinque minuti ciascuno; il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di raddoppiare il tempo a disposizione degli oratori o di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun Gruppo.

Art. 6.g – Emendamenti

Il Consigliere di Quartiere ha il diritto e la facoltà di presentare emendamenti alle proposte di deliberazione, alle mozioni, agli ordini del giorno presentati:

- a. dal Presidente del Quartiere, dal Collegio di Presidenza e dagli altri Consiglieri nella seduta del Consiglio di Quartiere;
- b. dal Presidente della Commissione e dagli altri Consiglieri nella seduta della Commissione della quale è componente.

Tale facoltà può essere esercitata dal Consigliere autonomamente od insieme ad altri Consiglieri. L'emendamento consiste in una modifica dell'atto deliberativo presentato. Esso può essere soppressivo, aggiuntivo e sostitutivo.

L'emendamento deve essere presentato in forma scritta all'inizio della seduta o durante la stessa. In casi d'urgenza l'emendamento può essere presentato anche oralmente ma deve, poi, essere formalizzato per iscritto durante la seduta.

Qualora l'emendamento venga accolto, anche oralmente, dal presentatore o primo firmatario, l'emendamento viene posto in votazione in Consiglio di Quartiere, prima della messa in votazione dell'atto stesso. Qualora invece l'emendamento non venga accolto, non sarà messo in votazione e la mozione verrà discussa e votata senza aver recepito l'emendamento in questione. Tale procedimento dovrà essere ripetuto per ogni emendamento proposto.

Art. 6.h - Questione pregiudiziale e sospensiva

Il Consigliere di Quartiere ha la facoltà di proporre questioni pregiudiziali o sospensive relative alle proposte di deliberazione, alle mozioni, agli ordini del giorno presentati:

- a. dal Presidente del Quartiere, dal Collegio di Presidenza e dagli altri Consiglieri nella seduta del Consiglio di Quartiere;
- b. dal Presidente della Commissione e dagli altri Consiglieri nella seduta della Commissione della quale è componente.

Tale facoltà può essere esercitata dal Consigliere autonomamente od insieme ad altri Consiglieri. La questione pregiudiziale consiste in una considerazione e/o valutazione che è preliminare all'argomento inerente all'atto deliberativo presentato e del quale si discute.

La questione pregiudiziale è di legittimità ed è inerente alla interpretazione del presente Regolamento, del Regolamento dei Consigli dei Quartieri, del Regolamento Comunale e dello Statuto Comunale nonché alle leggi dello Stato.

La questione sospensiva è finalizzata al rinvio della discussione per motivi di opportunità.

Le questioni pregiudiziali o sospensive devono essere presentate in forma scritta all'inizio della seduta o durante la stessa.

In casi di urgenza, entrambe le questioni possono essere presentate anche oralmente ma devono poi essere formalizzate per iscritto durante la seduta.

Entrambe le questioni, dopo la presentazione, devono essere votate dal Consiglio.

Art. 6.i - Fatto personale

I Consiglieri di Quartiere possono intervenire in qualsiasi momento durante il Consiglio di Quartiere, per fatto personale, al fine di ristabilire la verità in ordine ad erronee interpretazioni del loro operato o a dichiarazioni di altri Consiglieri ritenute lesive e non corrispondenti al vero.

Art. 7 - Ordine del giorno del Consiglio di Quartiere

Il Presidente concorda con la Conferenza dei Capigruppo la programmazione ordinaria delle sedute e gli argomenti da discutere e fissa l'ordine del giorno del Consiglio di Quartiere.

Il Presidente, in accordo con i Capigruppo Consiliari, può altresì convocare il Consiglio di Quartiere nei casi d'urgenza o di particolare gravità.

Per poter iscrivere un argomento all'ordine del giorno è necessario che il Consigliere o i Consiglieri proponenti inviino comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Quartiere producendone contestualmente copia all'Ufficio di Supporto all'Attività Istituzionale per la necessaria protocollazione. Tale comunicazione dovrà pervenire in tale sede prima della notifica di convocazione della seduta del Consiglio di Quartiere altrimenti l'argomento verrà iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza successiva salvo casi di estrema urgenza.

Il Presidente dovrà sottoporre alla valutazione della Conferenza dei Capigruppo la comunicazione di cui sopra al fine di concordare l'inserimento della medesima nell'ordine del giorno della seduta consiliare.

Art. 8 – Interventi dei Consiglieri

Ogni Consigliere può intervenire una sola volta sull'argomento in discussione. Nel corso di una stessa discussione può essere concessa nuovamente la parola al Consigliere solo per una questione di carattere incidentale, per fatto personale o per dichiarazione di voto. Il Presidente esercita il potere di richiamo nel caso che non si rispetti il tempo assegnato per l'intervento e nel caso in cui non ci si attenga all'argomento. Qualora un oratore ecceda la durata prevista o stabilita per gli interventi, il Presidente può togliergli la parola. Ogni Consigliere può intervenire in qualsiasi momento della discussione per mozione d'ordine, cioè per richiamare al rispetto sia del presente Regolamento che dell'ordine dei lavori o delle votazioni.

Art. 9 - Tempi di svolgimento del Consiglio

Il Presidente ha:

- a. dieci minuti per esporre le proprie comunicazioni;
- b. dieci minuti per presentare i pareri sulle deliberazioni del Consiglio Comunale, della Giunta e del Sindaco;
- c. dieci minuti per presentare i pareri richiesti in casi straordinari da altre Istituzioni;
- d. dieci minuti per presentare le deliberazioni su propria proposta e su proposta del Collegio di Presidenza, delle Commissioni Permanenti e di quelle Speciali;
- e. dieci minuti per rispondere alle interrogazioni ed alle interpellanze presentate dai Consiglieri.

Il Presidente può delegare ad un Presidente delle Commissioni Permanenti e Speciali la presentazione delle deliberazioni presentate dal Collegio di Presidenza e dalle Commissioni.

Il Presidente di Commissione ha dieci minuti per presentare la proposta di deliberazione.

Ciascun Consigliere ha:

- a. cinque minuti per esporre le proprie comunicazioni e/o dichiarazioni;
- b. dieci minuti, se Consigliere proponente, per esporre le mozioni e gli ordini del giorno presentati ed inseriti nell'ordine del giorno della seduta consiliare;
- c. cinque minuti per intervenire sulle mozioni e gli ordini del giorno presentati da altri Consiglieri sui pareri e sulle deliberazioni;
- d. cinque minuti per illustrare gli emendamenti sulle mozioni e sugli ordini del giorno presentati nella seduta consiliare;
- e. cinque minuti per intervenire per fatto personale e per la mozione d'ordine;
- f. cinque minuti per intervenire sullo svolgimento dell'ordine del giorno per replicare agli interventi e agli emendamenti dei Consiglieri sulle mozioni e sugli ordini del giorno presentati;
- g. cinque minuti per rispondere alle dichiarazioni per fatto personale da lui provocate;
- h. cinque minuti per la dichiarazione di voto;
- i. cinque minuti per presentare l'interrogazione e l'interpellanza;

- j. cinque minuti per replicare alla risposta del Presidente sulla sua interrogazione e sulla sua interpellanza.
- k. cinque minuti per le eventuali domande rivolte all'Amministrazione Comunale e ai suoi rappresentanti o funzionari.

Il Presidente, laddove ne ravvisi la necessità, può disporre brevi interruzioni della seduta, di durata non superiore a 30 minuti cadauna, previo consenso di tutti i Capigruppo presenti alla stessa. Se tale consenso non si raggiunge, il Presidente pone in votazione, senza discussione, la proposta di sospensione che è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti

Il Presidente, sentita la conferenza dei Capigruppo, può proporre, su specifici argomenti, di ascoltare durante i lavori del Consiglio l'opinione tecnica di funzionari dell'Amministrazione Comunale o di altri Enti, presenti alla seduta.

Le interrogazioni rivolte all'Amministrazione Comunale seguono gli stessi tempi concessi alle interrogazioni nel Consiglio.

Art. 10 - Numero legale

Nell'avviso di convocazione della seduta del Consiglio deve essere precisato se l'adunanza si tiene in prima o seconda convocazione; in mancanza di detta indicazione, l'adunanza si intende in prima convocazione. L'adunanza in seconda convocazione può essere disposta dal Presidente qualora si tratti di convocare il Consiglio per svolgere l'ordine del giorno di un'adunanza andata deserta. L'adunanza in seconda convocazione deve avere luogo in un giorno diverso da quella in prima convocazione e comunque non prima di 24 ore da questa.

Il numero legale è raggiunto, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati, in seconda convocazione con non meno di sette. Il Presidente dichiara aperta la seduta non appena raggiunto il numero legale che viene accertato mediante appello nominale. Il numero legale deve essere raggiunto entro trenta minuti dall'ora fissata per l'adunanza altrimenti la seduta viene dichiarata deserta.

Il Presidente nomina fra i Consiglieri presenti due scrutatori, designati a rotazione, con la funzione di assisterlo in particolar modo nella verifica delle votazioni.

Un dipendente comunale, di qualifica adeguata, dovrà essere presente durante la seduta del Consiglio di Quartiere con funzioni di segreteria.

Art. 11 – Discussione e votazione

Il Presidente della seduta dirige e regola la discussione applicando le norme del presente Regolamento, concede la facoltà di parola secondo l'ordine delle richieste, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota.

Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese salvo i casi determinati dalla legge e dal Regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali.

Le votazioni a scrutinio segreto si effettuano per mezzo di schede. Il Presidente, secondo l'ordine di appello, chiama ciascun Consigliere al banco perché depositi la propria scheda nell'urna.

Terminata la votazione, gli Scrutatori ed il Segretario (dipendente comunale facente funzioni di segreteria durante la seduta del Consiglio di Quartiere) procedono allo spoglio delle schede comunicandone il risultato al Presidente che lo annuncia ufficialmente.

Art. 12 - Approvazione delle proposte

Salvo i casi, espressamente previsti per legge o dal Regolamento dei Consigli di Quartieri, nei quali sono richieste maggioranze qualificate, ogni proposta di deliberazione si intende approvata quando il numero dei voti favorevoli supera il numero dei voti contrari.

In caso di parità di voti la proposta non è né approvata né respinta e può essere ripresentata per la votazione nella seduta successiva.

In caso di urgenza e nei casi previsti dalla normativa vigente le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Quartiere.

La dichiarazione d'immediata eseguibilità avrà luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione con votazione separata ed espressa in forma palese.

Art. 13 - Verbali

I verbali delle sedute del Consiglio vengono redatti in forma sintetica.

In caso di dubbi e/o contestazioni varrà quanto risultante dalla registrazione della seduta.

Qualora si desideri che una dichiarazione di voto o altra dichiarazione venga riportata per esteso, il Consigliere interessato presenterà la stessa in forma scritta.

I verbali dovranno essere presentati per l'approvazione del Consiglio normalmente nella seduta successiva.

Tutti i verbali dovranno essere archiviati anche in modo informatico e raccolti in modo da essere facilmente accessibili e consultabili.

Art. 14 - Consigli "aperti" o in "altra sede"

Il Presidente del Consiglio, d'intesa con la Conferenza dei Capigruppo, può convocare una seduta "aperta" del Consiglio anche fuori dalla propria sede per rilevanti motivi di interesse della comunità secondo le modalità previste dall'art. 13 del Regolamento dei Consigli di Quartiere del Comune di Firenze.

Per argomenti rilevanti e specifici l'attività del Consiglio può essere organizzata in modo da prevedere l'intervento di organizzazioni dei cittadini mediante richiesta al Consiglio.

Analogamente a quanto previsto nel comma precedente si potrà stabilire di riunire il Consiglio in seduta "aperta" in altro luogo rispetto al Centro Civico su ordini del giorno che contengano unicamente la trattazione degli argomenti specifici e rilevanti che hanno reso necessaria la convocazione in altra sede.

Art 15 - Consiglieri di Quartiere

I Consiglieri di Quartiere hanno lo status di amministratori locali come previsto dal Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni.

I Consiglieri di Quartiere decadono dalla carica:

- a. per insorte condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità;
- b. a seguito di dimissioni;
- c. per morte;
- d. per assenze ingiustificate in Consiglio.

Dopo quattro assenze consecutive alle sedute di Consiglio, senza giustificato motivo, il Presidente del Quartiere intima al Consigliere di presentare le cause giustificative.

Se il Consigliere richiamato non provvede e l'assenza persiste per ulteriori due sedute consecutive, il Consiglio di Quartiere lo dichiara decaduto.

Al Consigliere decaduto dalla carica subentra il primo dei non eletti nella sua stessa lista.

TITOLO III

Organi e loro funzionamento

CAPO I

Il Presidente del Consiglio di Quartiere

Art. 16 - Competenze

Il Presidente del Consiglio di Quartiere:

- a. rappresenta il Consiglio di Quartiere;
- b. convoca e presiede il Consiglio e ne indirizza e promuove l'attività;
- c. convoca e presiede il Collegio di Presidenza;
- d. convoca e presiede la riunione dei Capigruppo consiliari;
- e. dà esecuzione, coadiuvato dal Collegio di Presidenza, alle decisioni assunte dal Consiglio;
- f. coordina l'attività delle Commissioni Consiliari;
- g. adotta gli atti che non rientrano nelle competenze del Consiglio o del Dirigente degli uffici del Quartiere;
- h. esercita le funzioni delegate del Sindaco;
- i. partecipa, nei casi previsti dai rispettivi Regolamenti, alle sedute del Consiglio Comunale, degli altri Consigli di Quartiere e degli altri Organi Istituzionali.

Nei casi di cui al precedente punto i), il Presidente può delegare a rappresentarlo un membro del Collegio di Presidenza.

CAPO II

Collegio di Presidenza

Art. 17 – Composizione

Il Collegio di Presidenza è composto dal Presidente del Consiglio di Quartiere, che lo convoca e lo presiede, dal Vicepresidente del Consiglio di Quartiere e dai Presidenti delle Commissioni permanenti che facciano parte della Maggioranza Consiliare.

Alle riunioni del Collegio possono partecipare, su invito, i Presidenti delle Commissioni Speciali e il Presidente della Commissione Garanzia e Regolamento.

Art.18 – Competenze e funzioni

Il Collegio di Presidenza è organo esecutivo del Consiglio di Quartiere. In particolare il Collegio:

- a. verifica lo stato di attuazione delle attività del Consiglio di Quartiere e delle Commissioni;
- b. definisce gli argomenti da porre all'attenzione della Conferenza dei Capigruppo per la formulazione dell'ordine del giorno del Consiglio di Quartiere;
- c. propone al Consiglio di Quartiere l'adozione degli atti di indirizzo e di atti deliberativi propri;
- d. esprime pareri, in ordine ad iniziative e progetti, da inoltrare alle Direzioni competenti.

Il Collegio si riunisce in base ad un calendario stabilito dal Presidente del Consiglio di Quartiere. Gli argomenti da inserire nell'o.d.g., indicati dal Presidente e dai membri del Collegio, dovranno essere, di norma, comunicati all'Ufficio di supporto all'attività istituzionale almeno 24 ore prima della seduta.

Il Dirigente del Quartiere presenzia al Collegio di Presidenza personalmente o tramite un suo delegato ed assicura la verbalizzazione della seduta nonché la trasmissione agli Uffici competenti dei pareri assunti.

Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, è approvato di regola nella seduta immediatamente successiva.

I verbali, approvati dal Collegio, sono depositati presso l'Ufficio di supporto all'attività istituzionale del Quartiere.

CAPO III Gruppi Consiliari

Art. 19 - Composizione

Tutti i Consiglieri devono appartenere ad un gruppo consiliare.

Ogni gruppo è rappresentato da un Capogruppo e normalmente è composto dagli eletti di una medesima lista. Il Consigliere che intenda far parte di un gruppo consiliare diverso dovrà darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Quartiere unitamente alla dichiarazione di accettazione da parte del gruppo scelto.

I Consiglieri che non intendano più far parte di un gruppo consiliare possono, se raggiungono un numero minimo di due, costituire un nuovo gruppo consiliare dandone comunicazione al Presidente del Consiglio di Quartiere. In caso contrario entrano a far parte del Gruppo misto. Quando il numero dei Consiglieri componenti il Gruppo misto è superiore a due (2) essi esprimono il Coordinatore a maggioranza. La designazione del Coordinatore deve essere sottoscritta dalla maggioranza dei Consiglieri componenti e comunicata all'Ufficio di Supporto all'attività istituzionale del Quartiere.

Qualora il Gruppo sia formato da due Consiglieri, il Coordinatore viene espresso di comune accordo e comunicato all'Ufficio di cui sopra.

In caso di mancata designazione ai sensi dei due precedenti commi è nominato Coordinatore il Consigliere più anziano di età.

I Consiglieri del Gruppo misto, comunicandone scritta al Presidente del Consiglio di Quartiere, possono articolarsi in due diverse componenti a seconda che aderiscano o meno al programma amministrativo della maggioranza, facendo seguire alla denominazione "gruppo misto" la dizione rispettivamente "di maggioranza" e "di minoranza".

I componenti del Gruppo misto di cui non fa parte il coordinatore espresso secondo le modalità di cui ai commi precedenti, esprimono con le stesse modalità un vice coordinatore che partecipa alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo senza diritto di voto.

Art. 20 - Conferenza dei Capigruppo: convocazione e compiti

La Conferenza dei Capigruppo è costituita dai Capigruppo dei singoli Gruppi consiliari, dal Presidente del Consiglio di Quartiere che la convoca e la presiede e dal Vicepresidente.

La Conferenza è convocata con tre giorni di anticipo salvo casi urgenti.

Compito della Conferenza è pronunciarsi sulle questioni attinenti l'ordine dei lavori, la programmazione ed il calendario delle sedute del Consiglio.

CAPO IV Commissioni Permanenti

Art. 21 - Attribuzioni delle Commissioni permanenti

In attuazione del Regolamento dei Consigli di Quartiere e dello Statuto del Comune di Firenze sono istituite Commissioni permanenti per materie con funzioni consultive ed istruttorie in numero non superiore a sei – di cui una avente funzioni di controllo e garanzia presieduta da un rappresentante delle Minoranze Consiliari.

Per accrescere la partecipazione in settori specifici di lavoro, ritenuti di particolare rilevanza, ciascuna Commissione può costituire, per ogni singolo settore di propria competenza, sottocommissioni o gruppi di lavoro preparatori che istruiscono gli argomenti da discutere in Commissione.

I Gruppi di lavoro sono coordinati da un Consigliere designato, nominato dal Consiglio, fra i componenti della Commissione stessa.

I Gruppi di lavoro e le Sottocommissioni devono essere temporanei e per specifici argomenti.

Art. 22 - Definizione delle Commissioni Permanenti

Le Commissioni Consiliari Permanenti sono in numero di sei e precisamente:

- 01 - Commissione Servizi Educativi
- 02 - Commissione Servizi Culturali
- 03 - Commissione Servizi Sociali
- 04 - Commissione Giovani e Sport
- 05 - Commissione Territorio e Ambiente
- 06 - Commissione Garanzia e Regolamento

Il numero e le attribuzioni delle Commissioni Permanenti possono essere modificati come previsto dal Regolamento dei Consigli di Quartiere.

Competenze della Commissione Servizi Educativi

La Commissione Servizi Educativi ha come aree di intervento principali: le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado, le ludoteche e i punti gioco presenti sul territorio del Quartiere.

E' di competenza della stessa Commissione l'organizzazione dei Centri estivi in città.

La Commissione, inoltre, promuove interventi e attività (in orario scolastico ed extrascolastico) volti allo sviluppo del protagonismo civico e alla valorizzazione della creatività dei ragazzi in età scolare, offrendo loro opportunità culturali, educative e occasioni di fruizione del tempo libero, creando circuiti per la diffusione sul territorio delle esperienze giovanili, nonché attivando progetti che privilegino l'aggregazione, l'ascolto, l'informazione, la documentazione, la mobilità giovanile, la creatività, il gusto e le tendenze dei ragazzi nei vari settori artistici, musicali, letterari, sociali.

La Commissione, infine, propone e gestisce percorsi formativi indirizzati allo sviluppo della solidarietà, della partecipazione, del rispetto dell'ambiente, dell'interculturalità, della fantasia creativa e della conoscenza di nuovi linguaggi.

Competenze della Commissione Servizi Culturali

La Commissione Servizi Culturali ha la funzione di individuare e valorizzare il patrimonio culturale e artistico in tutte le sue forme: dalla danza alla musica, al teatro, a nuove forme di comunicazione, alla pittura, alla lettura ecc., ivi compreso l'artigianato artistico, tramite la formazione e la produzione, intendendo per cultura vari aspetti della vita individuale e collettiva, dall'istruzione

alla vivibilità urbana a nuovi modelli e stili di vita che permettano una più ampia inclusività per bambini, giovani e anziani, nel rispetto delle reciproche esigenze, nella vita sociale cittadina.

La commissione inoltre deve valorizzare e incentivare il dialogo fra cittadini di diverse nazionalità, promuovere la cultura come patrimonio inalienabile dell'uomo, strumento di convivenza civile e di sviluppo economico compatibile.

Ha la funzione di promuovere iniziative volte alla valorizzazione dei mercati rionali, dei centri commerciali naturali e delle attività artigianali con particolare attenzione al recupero ed alla valorizzazione delle tradizioni fiorentine.

La Commissione favorisce inoltre, con progetti ed iniziative, la rivitalizzazione di luoghi e spazi poco conosciuti, al fine di valorizzare tradizioni e ricorrenze quali momenti qualificanti di identità economiche, turistiche, commerciali ed artigianali.

Tra le finalità della commissione è inoltre inclusa la valorizzazione del patrimonio artistico e monumentale.

La Commissione promuove, coordina e gestisce le biblioteche, sviluppando su tutto il territorio del Quartiere un servizio culturale di base.

Competenze della Commissione Servizi Sociali

La Commissione Servizi Sociali pone al centro della propria attività il riconoscimento e la tutela della persona, come singolo individuo e come membro di una comunità.

Riconosce pari dignità e collabora con tutti i soggetti pubblici e privati del volontariato.

La Commissione ha la funzione di individuare le politiche sul territorio del Quartiere idonee a:

- a. coordinare e sviluppare efficienti servizi di collaborazione, assistenza ed inclusione sociale verso persone in difficoltà, settori della marginalità e soggetti svantaggiati, anche tramite stretti rapporti con il SIAST 1;
- b. coordinare ed incentivare attività ed azioni volte allo sviluppo di una socialità allargata e condivisa;
- c. sviluppare azioni e collaborazioni per favorire l'invecchiamento attivo e l'incontro intergenerazionale, coordinando ed armonizzando le attività dei Centri Anziani, degli Orti Sociali e dei servizi ritenuti necessari, tra cui le Vacanze Anziani;
- d. coordinare e supportare la Rete di Solidarietà del Quartiere 1;
- e. valorizzare ogni forma di Associazionismo e cittadinanza attiva.

Competenze della Commissione Giovani e Sport

La Commissione Giovani e Sport ha il fine di promuovere, coordinare e sviluppare le politiche a favore dei giovani e le politiche per la promozione sportiva sul territorio del quartiere.

Per quanto riguarda le politiche a favore dei giovani, la Commissione ha la funzione di individuare e sviluppare programmi per la prevenzione del disagio e riduzione del rischio di devianza sociale. Contemporaneamente la Commissione promuove pari opportunità di espressione per tutti i giovani, sviluppandone il protagonismo civico, valorizzandone la creatività e offrendo loro opportunità

culturali. Pertanto la Commissione valorizza i Centri Giovani di propria competenza e le strutture ad essi collegate. Promuove inoltre interventi nelle zone del territorio ad alto disagio e programmi specifici rivolti a tutta la cittadinanza per l'espressione giovanile.

Per quanto attiene le attività di promozione sportiva, la Commissione promuove qualsiasi forma di attività che abbia come obiettivo il miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche dei cittadini residenti nel territorio, favorendo gli aspetti di socializzazione e ricreativi oltre che l'inserimento di soggetti diversamente abili. La Commissione quindi promuove, in collaborazione con l'associazionismo sportivo, lo sport libero come diritto per le persone di tutte le età, sia presso gli impianti sportivi di propria competenza ricadenti sul proprio territorio, sia negli spazi all'aperto.

La Commissione coordina inoltre l'utilizzo delle palestre comunali in orario extrascolastico a favore delle società sportive ed in collaborazione con gli istituti scolastici di riferimento.

Competenze della Commissione Territorio e Ambiente

In conformità ai Criteri Direttivi per la programmazione annuale e pluriennale degli interventi sui beni immobili non abitativi (di proprietà comunale) e nella disponibilità del Quartiere 1 Centro Storico, la Commissione in ordine al Territorio esercita competenze in materia di: pianificazione della manutenzione per la conservazione del patrimonio edilizio nella disponibilità del Q 1; programmazione della manutenzione, ai fini della sicurezza e fruibilità, della rete stradale, delle relative pertinenze e dell'arredo urbano; attività di informazione ai cittadini dei lavori programmati della rete stradale. La Commissione ha competenza su proposte di miglioramento ed uso: sulla mobilità urbana nelle varie fattispecie dei mezzi pubblici e privati; sulle infrastrutture relative alle piste ciclabili, ecc.; sulla sosta nello spazio pubblico di superficie ed interrato; sull'uso dei piccoli medi e grandi contenitori dismessi di proprietà pubblica; sul degrado fisico del tessuto urbano e dello spazio pubblico, anche con proposte concernenti il Regolamento Edilizio; sullo spazio pubblico inerente le Piazze; sul corso dell'Arno e delle sue sponde, relativamente all'ambito territoriale di competenza; sul degrado e vivibilità conseguente l'uso dello spazio pubblico aperto; sulle politiche inerenti l'uso del patrimonio abitativo di proprietà comunale.

Inoltre la Commissione istruisce e propone pareri di competenza urbanistica ed edilizia: sull'attuazione del P.R.G. e relative varianti Urbanistiche; sul Piano Strutturale e relative varianti; sul Regolamento Urbanistico e relative varianti; sul Regolamento Edilizio.

L'attività della Commissione in ordine all' Ambiente comprende due filoni principali:

in primo luogo l'indirizzo, supervisione e controllo sui servizi amministrativi del verde pubblico - in tutte le sue forme e denominazioni - direttamente assegnati al Consiglio di Quartiere, compreso il rapporto con soggetti gestori di giardini e aree verdi. Rientrano in questo filone sia la manutenzione ordinaria e straordinaria, sistemazione e nuovo impianto del verde scolastico, pubblico, attrezzato,

decorativo, sia l'attività di sorveglianza e custodia in collaborazione con soggetti privati o del privato sociale.

In secondo luogo l'analisi, il dibattito e l'iniziativa su ogni questione che rilevi ai sensi del concetto di sostenibilità ambientale urbana, compreso il rapporto con tutti i soggetti che si occupano di promozione, progettazione e *advocacy* in materia. Rientrano in questo filone, a titolo esemplificativo: le problematiche di vivibilità, salubrità, qualità paesaggistica ed estetica dei luoghi, le problematiche e i progetti di evoluzione verso le *smart cities*, la riduzione dei consumi superflui, l'efficienza energetica diffusa, *e-government*, km zero alimentare; le problematiche e i progetti relativi alla mobilità pedonale e ciclabile; i temi e i progetti di educazione ambientale (competenza direttamente assegnata al CdQ), e quelli relativi ad aree verdi e parchi urbani non assegnati al CdQ.

Commissione Garanzia e Regolamento

La Commissione di Garanzia e Regolamento, al fine di attuare le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze previste dalla legge, svolge le funzioni di "controllo e garanzia" oltre che assicurare la trasparenza, la pubblicità e l'accesso agli atti.

Ha il compito di esaminare ed approfondire in sede referente questioni d'interesse pubblico ad essa demandate dal Consiglio di Quartiere o dagli altri Organi Istituzionali.

Può esprimere, su richiesta, pareri preliminari, non vincolanti, in materia di natura regolamentare.

La Commissione ha inoltre funzioni di studio e di proposte di modifica del Regolamento Interno.

Art. 23 - Composizione delle Commissioni Permanenti

Ciascuna Commissione è composta da un minimo di tre ad un massimo di nove Consiglieri. Si articola in modo proporzionalmente corrispondente alla consistenza numerica dei gruppi presenti in Consiglio.

Ciascun Consigliere può far parte, con diritto di voto, a non più di tre Commissioni permanenti; ogni Consigliere può partecipare ai lavori di ogni altra Commissione senza diritto di voto.

Ciascun Consigliere deve essere eletto almeno in una Commissione.

Ogni Commissione avrà un Presidente ed un Vicepresidente, eletti dal Consiglio, con la funzione di convocarla e presiederla.

Il Presidente del Consiglio di Quartiere non ha diritto di voto ma può partecipare ai lavori di tutte le Commissioni.

Possono collaborare alle Commissioni anche esperti, con competenza ed esperienza specifiche nelle materie trattate, in qualità di consulenti od osservatori.

Le Commissioni rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio di Quartiere.

I Consiglieri membri di Commissione, compreso il Presidente della Commissione medesima, possono farsi sostituire, in caso di impedimento, con diritto di voto, da altro Consigliere fornendo delega scritta, almeno 24 ore prima della seduta ai fini della validità della stessa.

Art. 24 - Elezione dei componenti delle Commissioni permanenti

I membri delle Commissioni permanenti sono eletti dal Consiglio di Quartiere.

Nella medesima deliberazione verranno eletti i Presidenti ed i Vicepresidenti.

Art. 25 - Articolazione dei lavori delle Commissioni permanenti

Le Commissioni sono convocate dal proprio Presidente che ne regola i lavori e le sedute.

Le Commissioni svolgono funzioni consultive ed istruttorie nelle materie di competenza, suggeriscono al Collegio di Presidenza l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio di Quartiere delle proposte elaborate nel corso dei lavori.

Le Commissioni relazionano al Consiglio di Quartiere sulle questioni relative alle materie di loro competenza.

Ciascuna riunione di Commissione dovrà essere assistita da un impiegato del Quartiere, a ciò abilitato, che avrà il compito di redigere un verbale sommario della discussione e delle proposte elaborate. Detto verbale dovrà essere sottoposto all'approvazione della Commissione, di norma, nella seduta successiva.

La convocazione della seduta, con l'indicazione dell'ordine del giorno, deve avvenire almeno tre giorni prima della data di convocazione, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione potrà avvenire 24 ore prima.

L'ordine del giorno dovrà essere inviato oltre che ai componenti della Commissione, al Presidente del Quartiere ed anche a tutti i Consiglieri del Consiglio di Quartiere.

Le sedute sono pubbliche secondo quanto disposto dall'art. 12 comma 6 del Regolamento dei Consigli di Quartiere.

Le Commissioni, nell'intento di favorire l'approfondimento di singoli temi e la più larga partecipazione delle formazioni sociali, potranno tenere riunioni aperte, alle quali saranno invitati, con diritto di parola, cittadini, organizzazioni, associazioni ed organismi operanti nel Quartiere, interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le Commissioni possono invitare alle sedute anche membri della stampa.

Per la validità delle sedute, è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Commissione stessa. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente all'inizio di ogni seduta. In caso di mancanza del numero legale, il Presidente può rinviare la seduta o sospenderla per trenta minuti. Qualora dopo la sospensione manchi egualmente il numero legale il Presidente rinverrà la trattazione dell'ordine del giorno a successiva seduta. Di ciò verrà data immediata comunicazione scritta a tutti i componenti della Commissione.

Le decisioni sono approvate quando il numero dei voti a favore supera il numero dei voti contrari.

Su rilevanti temi di interesse comune, le Commissioni interessate potranno svolgere il lavoro riunendosi in seduta comune. La seduta verrà coordinata dal Presidente della Commissione che abbia la competenza primaria e prevalente sul tema.

Il Presidente di Commissione predispose entro il primo trimestre dell'anno solare la relazione sull'attività svolta dalla Commissione nell'anno precedente e le linee programmatiche per il nuovo anno di attività, che vengono trasmesse al Consiglio di Quartiere per la necessaria approvazione, eccetto il caso della Commissione Garanzia e Regolamento.

CAPO V

Le Commissioni Speciali

Art. 26 - Commissioni Speciali

Il Consiglio di Quartiere può istituire Commissioni speciali, nel rispetto dell'art. 12 del Regolamento dei Consigli di Quartiere, con compiti istruttori e propositivi per l'approfondimento di particolari questioni e problematiche.

Il Consiglio provvederà a istituire le stesse a mezzo di deliberazione nella quale dovrà specificare:

- a. le competenze e gli ambiti di attività;
- b. le eventuali interrelazioni con le altre Commissioni;
- c. i criteri di svolgimento dei lavori, d) i tempi di conclusione.

Con la deliberazione istitutiva vengono eletti il Presidente, il Vicepresidente ed i componenti della Commissione.

Art. 27 - Durata e Proroga

A norma dell'art 12 del Regolamento dei Consigli di Quartiere, la durata di una commissione speciale non può, in ogni caso, superare il tempo massimo di centoventi (120) giorni. Nel caso in cui la Commissione speciale rilevi la necessità di superare i limiti di tempo assegnati, il suo Presidente dovrà sottoporre la richiesta al Consiglio unitamente ad una relazione che esponga il lavoro svolto e giustifichi la proroga. Il Consiglio deciderà discrezionalmente se accogliere o meno la richiesta.

Art. 28 - Componenti e modalità operative

A norma dell'articolo 12 del Regolamento dei Consigli di Quartiere, la Commissione speciale è composta da un minimo di tre (3) ad un massimo di cinque (5) Consiglieri, compreso il Presidente della medesima. Salvo accordo diverso raggiunto con i Partiti della Minoranza, della Commissione dovranno far parte un numero proporzionale di consiglieri della Minoranza arrotondato per eccesso. Il Presidente della Commissione Speciale può partecipare all'attività del Collegio di Presidenza, se da questo invitato. Con periodicità stabilita dal Collegio di Presidenza, sentito il Presidente della Commissione Speciale, quest'ultimo dovrà presentare al Consiglio i risultati del lavoro svolto.

TITOLO IV

Criteri per la concessione del Centro Civico e degli altri locali affidati al Quartiere

Art. 29 – Centro Civico ed altri locali

Il Quartiere mette a disposizione della collettività il Centro Civico e gli altri locali che risultano nella propria disponibilità.

La concessione dei richiamati locali, che compete al Quartiere, dovrà tassativamente avere carattere temporaneo e non continuativo.

I locali, oggetto del presente articolo, saranno concessi fatte salve giustificate valutazioni di pericolo, per gli immobili stessi o per i frequentatori, ovvero per la previsione di eccessivo affollamento rispetto alla capienza.

Con deliberazione del Consiglio di Quartiere sarà approvato un nuovo “Disciplinare per la concessione del Centro Civico e degli altri locali affidati al Quartiere 1” contenente le procedure per la concessione d'uso, l'eventuale onerosità della concessione stessa, le somme relative al rimborso per spese generali e per l'utenze nonché eventuali deroghe ai criteri stabiliti con il presente Regolamento.

Art. 30 – Finalità della concessione

La richiesta di concessione d'uso deve essere finalizzata:

- a. allo svolgimento di attività nelle quali si esplica la personalità umana e la vita organizzata della comunità attraverso iniziative in campo culturale, artistico, educativo, sociale e sportivo;
- b. allo svolgimento di assemblee, dibattiti ed altri tipi di attività politica, sindacale, sociale, culturale;
- c. allo svolgimento di altre attività di rilievo socio-culturale-sportivo.

Art. 31 – Soggetti legittimati

Possono richiedere la concessione d'uso dei locali individuati dal presente regolamento:

- a. Enti pubblici per le attività ed iniziative che gli stessi esplicano a beneficio della comunità;
- b. Soggetti del *non profit* come le organizzazioni non governative (L. 49/1987), le organizzazioni di volontariato (L. 266/1991), le cooperative sociali (L. 381/1991), le fondazioni ex bancarie (L. 461/1998) e le associazioni di promozione sociale (L. 383/2000);
- c. Enti non commerciali, Associazioni, Fondazioni o altre Istituzioni che esercitano la loro attività senza fini di lucro e realizzano manifestazioni ed iniziative di specifico e particolare interesse in favore della comunità;
- d. Gruppi di cittadini (italiani, comunitari o extra-comunitari regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale);
- e. Associazioni e gruppi politici (partiti, sindacati, movimenti ecc...).
- f. Singoli cittadini (italiani, comunitari o extra-comunitari regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale).

Tutti i soggetti di cui sopra sono legittimati a richiedere la concessione d'uso purché operino senza scopo di lucro e per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 30.

Art. 32 – Ulteriori Soggetti legittimati

Compatibilmente con il calendario delle attività prioritarie di cui all'art. 31, i locali possono essere concessi anche a singoli cittadini residenti nel Quartiere 1 in occasione di feste di bambini, figli dei richiedenti, di età non superiore alla scuola primaria di primo grado.

Per tale finalità, il Quartiere si riserva di individuare gli spazi più adeguati tra quelli disponibili.

Art. 33 – Concessione dei locali

I locali sono concessi a titolo gratuito per manifestazioni indette, promosse, organizzate e realizzate direttamente:

- a. dal Comune di Firenze /o dal Quartiere 1,
- b. dagli organi istituzionali del Quartiere 1, compresi i gruppi consiliari, esclusivamente per attività istituzionali;

I locali possono, inoltre, essere concessi, su espressa indicazione del Collegio di Presidenza, alle associazioni iscritte alla Rete di solidarietà dei Quartiere 1.

Art. 34 – Concessione onerosa dei locali

Tenuto conto delle disposizioni regolamentari del Comune di Firenze inerenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, saranno approvati i canoni di concessione unitamente al nuovo "Disciplinare per la concessione del Centro Civico e degli altri locali affidati al Quartiere 1" di cui al precedente art. 30 del presente Regolamento.

Analogamente, per le iniziative finalizzate alla promozione culturale, sportiva e sociale, dichiarate di interesse del Consiglio di Quartiere, con parere favorevole del Collegio di Presidenza, saranno applicate le agevolazioni di cui alle sopraindicate disposizioni regolamentari.

Art. 35 – Rimborsi per spese generali

Tutti i Concessionari, ad eccezione del Comune di Firenze, del Quartiere 1 e degli Organi istituzionali del Q. 1, sono tenuti:

- 1) al rimborso forfettario per spese generali e consumi utenze;
- 2) alla pulizia dei pavimenti e dei locali delle Sale al termine della concessione, da effettuarsi da ditte indicate dal Quartiere, in considerazione anche del valore storico-culturale, monumentale ed architettonico di alcune delle sale disponibili;
- 3) all'assunzione di qualsiasi tipo di responsabilità per eventuali danni a persone e cose, in particolare alle persone visitatrici o partecipanti alle manifestazioni, nonché per danni alla struttura immobiliare ed agli arredi pertinenti delle Sale.